

REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA.

.....

Art. 82 Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e' soggetta ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprieta', considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;
 - b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;
 - c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:
 - 1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente e' tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
 - 2) la lavorazione ha profondita' massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
 - 3) e' assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque cosi' raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui e' vietata l'eliminazione; e' ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.